

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Regolamento approvato con DCC n. 26 del 30-07-2015 e modificato con DCC n. 4 del 30-03-2016

TITOLO I DEFINIZIONI OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO ESCLUSIONI

Articolo 1

Definizioni dei termini utilizzati nel regolamento

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

- a) per "**occupazione**" ed "**occupare**" la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti o di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio che risultano dati in concessione a seguito di un atto rilasciato dal comune, o che sono comunque occupati;
- b) per "**concessione**" il provvedimento amministrativo rilasciato dall'organo competente del comune, con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nell'articolo 3, si disciplinano le modalità dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione da versare al comune;
- c) per "**concessionario**" il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;
- d) per "**occupazione abusiva**" l'occupazione effettuata senza aver preventivamente richiesto la concessione amministrativa, oppure l'occupazione effettuata dopo aver richiesto la concessione ma prima di aver ottenuto il relativo provvedimento;
- e) per "**occupazione difforme dall'atto di concessione**" l'occupazione regolarmente concessa, ma effettuata in modo diverso da quanto stabilito nell'atto di concessione. Limitatamente alla parte difforme l'occupazione si considera abusiva;
- f) per "**canone**" l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità dell'area o dello spazio pubblico. Il Cosap è il risultato della moltiplicazione delle tariffe vigenti per la particolare tipologia di occupazione per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione. Per le occupazioni abusive, e per quelle ad esse equiparate, invece, la somma dovuta si determina moltiplicando la tariffa, per il relativo coefficiente moltiplicatore, se previsto, e per la superficie o per lo sviluppo lineare dell'occupazione.
- g) per "**coefficiente moltiplicatore**", previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la misura percentuale con cui moltiplicare la tariffa.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo ed entra in vigore il 1° gennaio.

2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito "cosap") sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap - disciplinata dal capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:

- a) le procedure per rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici,

- alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
alla durata dell'occupazione;
al valore economico che può avere l'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente ottiene il godimento dell'area pubblica ed esclude il resto della collettività dall'utilizzazione dell'area stessa.
al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività, che, in questo modo, non può più usufruire dell'area durante tutto il periodo della concessione;
ai coefficienti moltiplicatori che si applicano alla tariffa, come sopra determinata, esclusivamente per le attività esercitate dai titolari delle concessioni previste nel presente regolamento.
- d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
 - e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione che, o in quanto presentano un particolare interesse per il comune o perchè vengono reputati meritevoli di una specifica attenzione, comportano la riduzione dell'ammontare del canone oppure la sua determinazione in misura forfettaria;
 - f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - g) le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili;
 - h) la disciplina che regola il passaggio dalla Tosap al canone, e quindi il rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate per la Tosap.

Articolo 4

Oggetto del Cosap

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:

Strade del comune di Melendugno;

aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Melendugno;

aree destinate a mercati anche attrezzati;

tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

2. Le concessioni da assoggettare al Cosap riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.

3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 5

Esclusioni dal Cosap

1. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate:

con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile

con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purchè siano però rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano;

con posti macchina e con passi carrabili posizionati presso l'abitazione principale di soggetti portatori di handicap;

occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,

con le tabelle che interessano la circolazione stradale che non contengono indicazioni di pubblicità,

con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
occasionalmente di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

TITOLO II

MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Articolo 6

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
2. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda allo Sportello del Contribuente.

Articolo 7

Ipotesi in cui non è richiesta la concessione

1. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate:
dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
per le occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di polizia urbana.
2. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque durare nello stesso punto per più di trenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri. In caso contrario l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 8

Istanza di concessione

1. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare allo Sportello del comune apposita istanza, in marca da bollo, di cui una in originale e l'altra in copia, redatta su stampato conforme al modello predisposto dal comune.
2. La richiesta di occupazione è presentata direttamente o per mezzo raccomandata A.R. o anche a mezzo pec;
3. La richiesta di occupazione, deve contenere, a pena di improcedibilità:
Per le **persone fisiche**: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale, il recapito telefonico ed il numero di fax;
Per la **società o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche**: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico ed il numero di fax;
il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
le misure dell'occupazione;
inizio e durata dell'occupazione;
il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o si vuole installare corredata da idoneo progetto che includa l'esatto posizionamento sull'area pubblica interessata;
gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonché l'indicazione dell'ente che l'ha rilasciata;

il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove richiesto;
una dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 28/12/2000, n°. 445, con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che l'ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
l'impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune per gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale;

4. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere sempre allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.

5. La richiesta di occupazione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Copia della domanda, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione:

- a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
- b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
- c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di mail;
- d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.

7. Il funzionario responsabile provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 9

Disposizioni applicabili al procedimento per il rilascio degli atti di concessione.

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con d.P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Articolo 10

Conclusione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro 40 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dal relativo avviso.

3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione, il funzionario responsabile entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo le motivazioni che impediscono che l'accoglimento della richiesta. Uguale comunicazione deve essere data nel caso in cui la domanda è improcedibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 11 **Attività istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame della domanda di concessione per l'occupazione e valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta; Lo Sportello del Contribuente controlla la documentazione allegata.
2. Lo Sportello del Contribuente verifica la completezza della domanda e provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, lo Sportello del Contribuente, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato nell'articolo 10 del presente regolamento, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Articolo 12 **Predisposizione dell'atto di concessione**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, determina l'ammontare del canone di occupazione, che deve essere riportato nel provvedimento di concessione.
2. Il responsabile del procedimento emette il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione all'occupazione o il provvedimento di diniego della stessa.
3. Il provvedimento motivato deve essere emesso anche nel caso in cui dalla fase istruttoria risulta che l'occupazione richiesta determina situazioni di contrasto con la tutela dell'ambiente o con gli interessi generali della collettività, o comunque che non ci sono i presupposti per il rilascio della concessione all'occupazione.
4. In caso di conclusione positiva del procedimento, ne è data comunicazione al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche via fax, entro 5 giorni dalla data di emissione del provvedimento di concessione.
5. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

Articolo 13 **Il rilascio dell'atto di concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario Responsabile, previo versamento da parte del richiedente:
del canone dovuto. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente;
delle spese relative alla marca da bollo;
delle spese di sopralluogo;
delle somme richieste a titolo di deposito cauzionale;
delle spese relative alla corrispondenza con il richiedente;
2. La somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni

dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Articolo 14 **L'Atto di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
le misure dell'occupazione;
inizio e durata dell'occupazione;
le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o la area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Articolo 15 **La procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza**

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il comune accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

Articolo 16 **Le procedure concorsuali per la concessione di spazi ed aree pubbliche**

1. Nel caso in cui un'area può essere data in concessione indifferentemente a chi ne faccia richiesta o quando per la stessa area sono state presentate più domande di concessione, il rilascio della concessione viene effettuato al soggetto che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione. Costituiscono comunque titolo di preferenza ai fini del rilascio della concessione la data di ricezione ed il numero di protocollo della domanda di concessione, completa di tutta la documentazione necessaria per ottenere il provvedimento amministrativo.
2. Se non ricorrono ragioni di preferenza, per la concessione di aree di durata superiore ad anni 3 o per le quali è prevista la corresponsione di un canone non inferiore a euro 5.000,00/anno il rilascio della concessione viene effettuato mediante gara pubblica.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 non deve essere seguita quando la richiesta di concessione riguarda l'occupazione di un area posta nelle vicinanze dell'esercizio dove il richiedente svolge la propria attività.

TITOLO IV OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 17

Gli obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.
2. Il titolare della concessione deve inoltre:
verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.
3. Durante l'effettuazione dell'occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.
5. La concessione è rilasciata a titolo personale ed il titolare non può cedere ad alcun titolo la concessione, tranne che nel caso di :
trasferimento della titolarità di un'attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da passo carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
6. Se si verificano le ipotesi in cui è consentito il trasferimento della concessione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio del comune, che provvede ad aggiornare l'atto di concessione.

TITOLO V OBBLIGHI DELL'UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA CONCESSIONE

Articolo 18

Gli adempimenti dell'ufficio

1. I provvedimenti di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1, deve essere continuamente aggiornato, in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.
3. Nel registro di cui al comma 1, devono essere annotati anche i provvedimenti di autorizzazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le quali sia stato corrisposto un altro canone, al fine della corretta determinazione dell'importo dovuto, da calcolare in base alle disposizioni dell'articolo 63, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA CONCESSIONE.
MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Articolo 19

Il termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio comunale concedente.

Articolo 20

Le cause di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati: morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo 24, comma 2, del presente regolamento.

sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Articolo 21

La modifica, la rinuncia e la revoca dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
3. Nell'effettuazione delle occupazioni devono essere inoltre osservate le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
4. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica:
 - a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone o di una sua rata alla scadenza prevista, se il ritardo è superiore a 30 giorni.
5. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
6. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio del comune. La comunicazione nel caso di revoca parziale o di modifica deve essere effettuata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Articolo 22

La restituzione del canone caso di interruzione anticipata dell'occupazione

1. Se, al momento della comunicazione di cui all'articolo precedente, l'occupazione non è già avvenuta, e l'inizio dell'autorizzazione è successiva alla stessa, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
2. Se l'occupazione è iniziata, fermo restando le condizioni stabilite dall'articolo 13, comma 2, del presente regolamento per la restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia alla concessione comporta il rimborso del canone nella misura corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

3. In caso di revoca, anche parziale, il comune restituisce al titolare della concessione il canone che risulta pagato per il periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

TITOLO VII IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Articolo 23

Il rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio del comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.

Articolo 24

Il subingresso nell'autorizzazione

1. Se il titolare della concessione vuole trasferire ad altri la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare dell'intestazione della concessione.
2. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro 30 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

TITOLO VIII IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE I SOGGETTI E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 25

Soggetti del Cosap

1. Il Cosap è dovuto al comune di Melendugno dal titolare dell'atto di concessione.
2. E' soggetto al Cosap anche colui che effettua le occupazioni abusive o difformi dall'atto di concessione. L'occupante "di fatto" risponde del pagamento del Canone in solido con il concessionario.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, dall'amministratore.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 26

Le occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni che hanno una durata uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno delle strutture stabili infisse al suolo.
3. La durata delle occupazioni è stabilita nelle disposizioni relative alle tariffe contenute nel presente regolamento. Sono comunque temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore all'anno.

Articolo 27

Occupazioni non conformi all'atto di concessione

1. Le somme dovute per le occupazioni che non sono conformi a quanto prescritto dall'atto di concessione e per quelle che continuano ad essere effettuate anche dopo la revoca dell'atto di concessione o la disdetta anticipata della concessione stessa, sono commisurate al canone stabilito per le occupazioni che appartengono alla stessa fattispecie.

2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del D. Lgs. n. 446 del 1997, le occupazioni del comma 1, sono equiparate alle occupazioni abusive, disciplinate dall'articolo seguente, per la parte che non è conforme all'atto di concessione o che non è stata prevista nell'atto stesso.

Articolo 28

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni che sono state realizzate senza il rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, devono essere comunque considerate permanenti se presentano strutture stabilmente infisse al suolo.
3. Per la quantificazione delle somme dovute a titolo di canone e di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del d. Lgs. n. 446 del 1997, si seguono le disposizioni degli articoli 48 e 49 del presente regolamento.

Articolo 29

Occupazioni d'urgenza

1. E' consentito iniziare l'occupazione, senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, quando sussistono:
cause di forza maggiore;
motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo.
2. E' necessario che il soggetto che effettua l'occupazione di cui al comma 1 presenti la domanda per ottenere la concessione, osservando i tempi e le modalità disposti dal successivo articolo 26 del presente regolamento.

TITOLO IX

DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 30

Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto al comune di Melendugno un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.
4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è di regola commisurata ad un periodo minimo di 3 giorni, che decorre dal giorno di inizio dell'occupazione. Nella tariffa sono stabiliti, in corrispondenza di ogni occupazione, i periodi minimi di occupazione che non possono essere ulteriormente ridotti, indipendentemente dall'effettiva durata dell'occupazione stessa.
5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati.
6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di specifiche attività, il canone è determinato in base alle tariffe vigenti.
7. Il comune può maggiorare il canone degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo e richiedere un deposito cauzionale. Le somme dovute saranno stabilite dal competente ufficio comunale.

8. Dall'ammontare del Cosap sono detratti gli altri canoni eventualmente stabiliti dal comune che sono dovuti dallo stesso soggetto per la stessa occupazione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 31

Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. Il territorio del comune è suddiviso in tre categorie, in relazione alla rilevanza economica e delle aree che possono essere richieste in concessione. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è diviso nelle seguenti categorie:

Categoria prima:

Marina di San Foca: via Tevere, piazza Fiume, via Zara, via Po, Piazza del Popolo;

Marina di Torre dell'Orso: Piazza S. D'Acquisto, via Cile, viale dei Pini, V. Dei Platani, piazzetta Torre/via Bellavista, Via Turati;

Categoria seconda

Tutta la restante parte del territorio delle Marine e dei Villaggi Turistici

Categoria terza: centro abitato di Melendugno e Borgagne e territorio rimanente.

Articolo 32

Superficie da assoggettare al canone

1. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è di regola la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione.
2. Si procede alla determinazione del canone sulla base dei metri lineari nei soli casi espressamente previsti dalla tariffa; in tutti gli altri casi il calcolo dell'area occupata deve essere effettuato sulla base dei metri quadrati.
3. Per superficie occupata si deve intendere quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo, anche nel caso di occupazioni sottostanti e soprastanti al suolo.
4. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.

Articolo 33

Criteri di misurazione delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo delle impalcature e dei ponteggi.

Articolo 34

Criteri di misurazione delle occupazioni effettuate nelle aree di mercato

1. Il Cosap si applica per le occupazioni destinate allo svolgimento dell'attività di mercato. effettuate su aree che al termine delle attività vengono di nuovo destinate all'utilizzo della collettività.

2. Non si procede all'applicazione del canone nel solo caso in cui il mercato viene effettuato in fabbricati o in aree che sono stabilmente destinate all'esercizio dell'attività mercatale.
3. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è quella risultante dall'atto di assegnazione del posteggio.

Articolo 35

Criteri di misurazione delle occupazioni temporanee effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da privati con cavi e condutture

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi la misura dell'occupazione è calcolata in base ai metri lineari.
2. Lo stesso criterio di misurazione dell'occupazione, di cui al comma 1, deve essere seguito per le occupazioni, permanenti o temporanee, effettuate da soggetti privati nel sottosuolo e sul soprassuolo stradale con cavi e condutture.

Articolo 36

Criteri di misurazione delle occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari

1. Nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari posti sul soprassuolo e non assoggettati al canone di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari.

Articolo 37

Criteri di misurazione delle occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Le occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti sono misurate in rapporto alla superficie complessivamente occupata per l'esercizio dell'attività.

Articolo 38

Definizione ed i Criteri di misurazione delle occupazioni con parcheggi

1. Per aree destinate a parcheggio si devono intendere ai fini del presente regolamento le aree individuate con apposita deliberazione comunale che sono concesse ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 8 e seguenti del presente regolamento e che sono attrezzate dagli stessi titolari della concessione per lo svolgimento dell'attività di parcheggio.
2. Sono altresì considerate aree destinate a parcheggio quelle aree che vengono individuate ed attrezzate direttamente dal comune e che vengono in seguito affidate in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 8 e seguenti del presente regolamento.
3. Sono assoggettate al canone secondo la tariffa prevista per le occupazioni dei parcheggi, le aree che risultano occupate abusivamente per lo svolgimento dell'attività.
4. Le occupazioni realizzate per i parcheggi sono misurate tenendo conto della superficie complessiva indicata nell'atto di concessione o della superficie comunque occupata.
5. Se uno stesso soggetto occupa più aree pubbliche collocate in luoghi diversi, non è possibile, ai fini della determinazione del canone, cumulare le varie superfici fra loro, anche nell'ipotesi in cui le stesse aree formano oggetto di un unico atto di concessione. In questo caso si deve calcolare il canone per ogni area occupata e poi sommare fra loro gli importi così ottenuti per determinare il canone complessivamente dovuto.

Articolo 39

Definizione ed i criteri di misurazione delle occupazioni con passi carrabili

- 1 Sono assoggettati al canone di occupazione tutti i tipi di passi ed accessi carrabili (ivi inclusi gli accessi a raso). Tale canone rappresenta la somma da corrispondere per la libera disponibilità dell'area antistante a vantaggio dell'utilizzatore dell'accesso. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta

indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile all'utilizzatore dell'accesso, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili.

2. La superficie del passo carrabile è quella indicata nell'atto di concessione, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Il soggetto titolare del passo carrabile può chiedere la concessione di un'area di rispetto, non superiore a 10 metri quadrati, situata nelle immediate vicinanze dell'accesso o del passo, che gli consenta un più agevole ingresso nella proprietà privata.

4. In ogni caso se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare al comune la domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il comune consente alla chiusura del passo le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Articolo 40

Le modalità per l'affrancazione dei passi carrabili

1. Il canone dovuto per il passo carrabile può essere definitivamente assolto con il pagamento di una somma pari a venti annualità del canone, determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno in cui è presentata la domanda. A tal fine il titolare del passo carrabile deve inviare al comune una lettera in cui comunica gli estremi dell'atto di concessione, i dati per identificare il passo carrabile e l'avvenuto pagamento del canone, come sopra determinato, allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

2. Se dopo l'affrancazione vengono effettuate variazioni al passo carrabile che non sono state oggetto di concessione, termina l'effetto dell'affrancazione e l'occupazione viene considerata come una nuova occupazione abusiva e pertanto assoggettata al canone ed alle sanzioni previste agli articoli 49 e 50 del presente regolamento. In ogni caso le somme pagate per l'affrancazione non sono restituite.

Articolo 41

La tariffa per le occupazioni di aree e di spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio

1. La tariffa da applicare per le occupazioni di aree e spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio, sono indicate nelle tabelle di cui agli articoli 43 e 44 del presente regolamento.

2. Nelle tabelle la tariffa è individuata per particolari tipologie di occupazioni del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo e sono altresì previste voci di tariffa di carattere residuale per occupazioni che non trovano una specifica collocazione nella tabella.

3. Le tariffe sono individuate in rapporto all'occupazione e per unità di misura corrispondente al metro quadrato o al metro lineare.

Articolo 42

Tipologie di occupazioni permanenti e temporanee

Occupazioni permanenti	Unità di misura dell'area o dello spazio occupato
occupazioni del suolo in genere	metro quadrato
occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo in genere	metro quadrato
passi carrabili	metro quadrato
Tende parasole	metro quadrato
impianti pubblicitari	metro lineare
distributori automatici di fotografie, tabacchi, e simili	metro lineare
Esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) con occupazioni del suolo diverse dalle strutture	Metro quadrato
Esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) con occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo	Metro quadrato

Chioschi per esercizi pubblici (bar, pub, etc.)	Metro quadrato
Chioschi per attività artigianali e commerciali	Metro quadrato
Mercati in aree attrezzate	Metro quadrato
Parcheggi	Metro quadrato
Distributori di carburante	Metro quadrato
Officine, autocarrozzerie	Metro quadrato
Spettacoli viaggianti	Metro quadrato
Pertinenze con strutture in aderenza al fabbricato di pubblici esercizi (dehors)	Metro quadrato
Pertinenze con strutture distaccate dal fabbricato di pubblici esercizi (dehors)	Metro quadrato
Antenne per telecomunicazioni	Metro quadrato

Occupazioni temporanee	Unità di misura dell'area o dello spazio occupato
occupazioni del suolo in genere	metro quadrato
occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo in genere	metro quadrato
Tende parasole	metro quadrato
commercio itinerante	metro quadrato
impianti pubblicitari	metri lineari.
distributori automatici di fotografie, tabacchi, e simili	metri lineari
occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	metri lineari
Mercato settimanale	Metro quadrato
Parcheggi pertinenziali	Posto auto
Esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) con occupazioni del suolo diverse dalle strutture	Metro quadrato
Esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) con occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo	Metro quadrato
Chioschi per esercizi pubblici (bar, pub, etc.)	Metro quadrato
Chioschi per attività artigianali e commerciali	Metro quadrato
Fiere, sagre e feste rionali	Metro quadrato
Attività culturali sportive, politiche a rilevanza economica	Metro quadrato
Attività edilizia (ponteggi e strutture)	Metro quadrato
Officine, autocarrozzerie	Metro quadrato
Spettacoli viaggianti	Metro quadrato
Venditori ambulanti	Metro quadrato
Pertinenze con strutture attaccate a fabbricato di pubblici esercizi (dehors)	Metro quadrato
Pertinenze con strutture staccate dal fabbricato di pubblici esercizi (dehors)	Metro quadrato

Articolo 43

Tariffa per particolari tipi di occupazione

1. La tariffa per le occupazioni su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, temporaneamente destinate dal comune allo svolgimento di manifestazioni culturali, religiose, sportive, spettacoli, sagre, fiere, feste popolari e simili, è pari ad euro 0,20 a metro quadrato per ogni giorno di occupazione. La tariffa non è frazionabile. In caso di concessione del patrocinio da parte dell'amministrazione comunale la tariffa può essere ridotta del 50%.

2. Il comune, tenuto conto della natura contrattuale del canone può, con deliberazione della G.C.:
- a) in casi eccezionali stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
 - b) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenuto conto della superficie occupata e della tipologia di occupazione.

Articolo 44

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f), n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare del canone da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo il comune di Melendugno alla classe di comuni fino a 20.000 abitanti, è pari a euro 0,887. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero delle utenze comprensivi dei dati dei singoli utenti.
4. Il canone minimo da corrispondere è di euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare del canone stabilito in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 45 (soppresso con DCC n. 4 del 30-03-2016)

Articolo 46

Agevolazioni

Nei casi in cui l'occupazione è effettuata per finalità politiche e istituzionali degli enti che svolgono attività senza scopo di lucro la tariffa vigente è ridotta del 80%.

Articolo 47

Il canone per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, deve essere corrisposta al comune una somma pari all'ammontare del canone calcolato secondo le tariffe vigenti per lo stesso tipo di occupazione regolarmente concessa, per il periodo minimo di occupazione.
2. Si considera permanente l'occupazione abusiva realizzata con strutture fisse al suolo e pertanto si applicherà sempre la tariffa corrispondente al periodo di un anno. L'occupazione abusiva, se di carattere temporaneo, si presume effettuata dal 30esimo giorno antecedente la data di accertamento e/o rilevazione.
3. La misura che deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della somma dovuta per le occupazioni abusive è quella corrispondente alla superficie o ai metri lineari effettivamente occupati.
4. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 48

Sanzioni per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive è dovuta una sanzione pari al 50% della somma dovuta a titolo di canone.
2. La somma determinata a titolo di canone ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e la relativa sanzione sono dovute in solido dal titolare dell'attività e da colui che ha materialmente realizzato l'occupazione abusiva.

3. Per le occupazioni abusive, l'atto di accertamento costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio tributi dandone comunicazione all'interessato nel termine e con le modalità previste dal presente regolamento.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni si seguono le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 49

Sanzioni previste dal codice della strada

1. Le occupazioni abusive e le occupazioni effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di concessione sono soggette, oltre che alle sanzioni di cui al precedente articolo 48, alle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

TITOLO X

PAGAMENTO E RIMBORSO DEL CANONE CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 50

I termini e le modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere pagato prima del rilascio della concessione. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.

2. Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 di gennaio di ciascun anno.

3. Se il canone è uguale o superiore alle euro 500,00, la somma dovuta può essere pagata in due rate anticipate aventi scadenze nei mesi di gennaio e luglio, dell'anno di riferimento del canone, senza interessi e di uguale importo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data del rilascio della concessione.

Articolo 51

Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio del comune l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate dal comune entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine il comune può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui motiva la propria decisione.

3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone direttamente proporzionale al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

Articolo 52

Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.

2. Gli stessi interessi di cui al comma 1, si calcolano sulle somme dovute per le occupazioni abusive.

3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Articolo 53

Sanzioni omesso o tardivo versamento

1. chi non esegue in tutto o in parte o nei termini, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto a una sanzione pari al trenta per cento del canone non versato, salvo le possibilità previste dal comma 1 dell'art. 13 D. lgs. n. 472/97 che qui si intende riportato.
2. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

Articolo 54

Importo minimo del canone

1. I versamenti minimi sotto i quali non si procede alla riscossione sono rispettivamente:
 - Euro 3,00 per le occupazioni temporanee
 - Euro 10,00 per tutti gli altri casi previsti dal regolamento.

Articolo 55

Riscossione coattiva

In caso di morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà riscosso coattivamente, previa formale messa in mora del debitore. Il comune o il concessionario dell'entrata procederà alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, con la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 56

Funzionario responsabile

Il funzionario responsabile della gestione del canone o il concessionario dell'entrata, provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l'occupazione abusiva disciplinati dal presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi previa acquisizione dei pareri necessari alla loro adozione.

1. Il Funzionario Responsabile per la determinazione e l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come disciplinato nel presente Regolamento è nominato in base alla normativa vigente, con separato atto, a seconda delle esigenze e dell'organizzazione degli uffici.

Articolo 57

Norme transitorie e finali

1. Si da atto che le tariffe e le tipologie di occupazione stabilite nel presente regolamento sono in vigore solo per l'anno 2015 e che per gli anni successivi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio di previsionne e/o termini diversi stabiliti dalla normativa vigente.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 22/03/2010 e sue successive modifiche e integrazioni nonché le norme incompatibili in altri regolamenti comunali, che dovranno essere comunque successivamente adeguati.





CITTA' DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

copia

Seduta in data : 30/07/2015		Atto n. 26
OGGETTO:	Modifiche al regolamento COSAP.	

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 17.20, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	PETRACHI ANGELICA	PRESIDENTE	S
2	POTI' MARCO	SINDACO	S
3	BUFANO FABIO	CONSIGLIERE	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	CISTERNINO ORONZO MAURIZIO	CONSIGLIERE	S
6	POTENZA SANDRO	CONSIGLIERE	N
7	DIMA SIMONE	VICESINDACO	S
8	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
9	GIAUSA MARINO	CONSIGLIERE	N
10	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	N
11	FELLINE ROBERTO	CONSIGLIERE	N

S = Presenti n. 7 N = Assenti n. 4

Assiste alla seduta il Segretario comunale ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno CASCIARO FLAVIA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire con apposito regolamento la facoltà di istituire con apposito regolamento adottato a norma dell'art.52 dello stesso decreto, un canone di concessione per l'occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati;
- questa amministrazione ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà secondo le disposizioni e i criteri dettagliatamente specificati nel sopra citato art. 63 comma 2;

Dato atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 14 del 22/03/2010, successivamente integrata con le deliberazioni n. del , ha proceduto, in base alle norme di legge, all'istituzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) dall'01/01/2010 e all'approvazione del relativo Regolamento;

Considerato che il richiamato vigente Regolamento comunale per l'applicazione del COSAP non rappresenta più uno strumento idoneo alle attuali esigenze dell'Ente;

Appurata dunque la necessità di abrogare il "Regolamento Comunale per l'applicazione del COSAP" approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 22/03/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, e di procedere contestualmente all'approvazione del nuovo "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal competente ufficio finanziario e riconosciuto meritevole di approvazione;

Dato atto che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Di dare atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015; il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 Luglio 2015;

Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere dell'organo di revisione;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di abrogare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 22/03/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni;
2. Di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione del COSAP nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente, con separata votazione unanime, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to PETRACHI ANGELICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANTONICA ANTONIO

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Melendugno, li 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CHIRIVI' ROSSANA

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Melendugno, li 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CHIRIVI' ROSSANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 27/08/2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Melendugno, li 27/08/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to GABRIELI SALVATORE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Melendugno, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

